


7909/15.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/01/2015

SENTENZA
N. 193/2015

- Presidente -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N. 20270/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. LORENZO ORILIA

Dott. SANTI GAZZARA

Dott. ALDO ACETO

Dott. ANDREA GENTILI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 350/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
18/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Vincenzo De Augustinis*
che ha concluso per *la improcedibilità*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Fallimentare e Societ 

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Trento, con sentenza del 6/7/2012, dichiarava responsabile del reato di cui agli artt. 81 co. 2 cod.pen., 2 co. 1 bis, L. 638/83, perché, quale legale rappresentante della ditta e C., aveva omesso di effettuare in favore dell'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relativamente al periodo da maggio a novembre 2009, per un ammontare pari ad euro 3.684,00; con condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia.

La Corte di Appello di Trento, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza del 18/10/2013, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del con i seguenti motivi:

-vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato per cui è stata pronunciata condanna e quello di cui al decreto penale, emesso dal Gip presso il Tribunale di Rovereto in data 16/6/2010, attinente all'omesso versamento di ritenute certificate, accertato il 18/5/2009 e commesso dal in qualità di legale rappresentante della i.n.c.;

-vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, da considerarsi del tutto eccessiva in rapporto alla condotta posta in essere dal prevenuto;

-omesso risconto alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.

Il primo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento: ad avviso della Corte territoriale, a giusta ragione, non è riconoscibile il vincolo della continuazione tra il reato contestato e quello oggetto del decreto penale di condanna, reso dal Gip di Rovereto, in data 16/6/2010, trattandosi di fatti commessi in contesti del tutto disomogenei e nell'esercizio di attività svolte in differenti ambiti societari, secondo dinamiche indipendenti, di certo non riconducibili ad alcuna unicità di disegno criminoso, che potesse essere stato in qualche modo prefigurato.

Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di annullamento con il quale si contesta la eccessività del trattamento sanzionatorio, poiché il discorso giustificativo svolto dal decidente si palesa esente da vizi: il è gravato da numerosi precedenti penali specifici, per fatti commessi dal 2004 al maggio 2010, secondo una continuità che, lungi dall'apparire condizionata da difficoltà economiche o crisi momentanee, rispecchia un vero e proprio costume evasivo, tale da elidere una visione riduttiva del fatto e, conseguentemente, da consentire un intervento in melius sulla dosimetria della pena.

Di contro, fondato è da ritenere il terzo motivo di annullamento, visto che alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, avanzata nell'interesse dell'imputato, la Corte distrettuale ha omesso di fornire il dovuto adeguato riscontro; la sentenza sul punto, infatti, tace totalmente.

Conseguentemente questo collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la decisione gravata solo in punto di omessa pronuncia sul predetto motivo, affinché il giudice ad quem proceda alla dovuta disanima della richiesta.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della conversione della pena detentiva in pecuniaria con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma 20/1/2015

Il Consigliere estensore

dott. Santi Gazzara

Santi Gazzara

Il Presidente

dott.ssa Claudia Squassoni

Claudia Squassoni

